

N. 1005/15 R.G.M.C.

N. 2233 CRON.

N. 1415 R.E.P.

TRIBUNALE DI MACERATA

Il Tribunale di Macerata, nelle persone di:

dr. Luigi REALE
dr. Corrado ASCOLI
dr.ssa Alessandra CANULLO

Presidente del. rel.
Giudice
Giudice

riunito nella camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella procedura di omologazione di concordato preventivo ai sensi dell'art. 180 L.F., nel giudizio iscritto al n. 1005/15 R.G., promosso da:

srl Plastifort, con sede in Morrovalle, v. XXIV Giugno n. 49, P.I. 00126150432, REA MC 67034, in persona di Foresi Ivo, presidente del CdA, n. Morrovalle il 5.4.1945;

nei confronti di

MASSA DEI CREDITORI della srl Plastiforts;

* * * *

visti gli atti del procedimento di omologazione disposto con decreto del Tribunale in data 15.12.14;

visto il verbale di adunanza dei creditori in data 11.2.15;

rilevato che il decreto di ammissione alla procedura di concordato è stato ritualmente comunicato al P.M. ed affisso;

che la società ha provveduto a versare la somma indicata per le spese di procedura;

che è stata raggiunta la maggioranza dei creditori per la approvazione del concordato;

visto il parere del Commissario Giudiziale di cui alla relazione ex art. 180 L.F.;

rilevato che la proposta presentata a norma dell'art. 160 e 161 L.F. come modificati dal D.L. 14/03/2005 n. 35, conv. con modifica in L. 80/05, nonché dal D. Lvo 169/07, prevede la cessione di tutte le poste attive (immobili, crediti e magazzino), e prevede il soddisfacimento dei creditori in prededuzione nella misura del 100%; dei creditori privilegiati nella misura del 100%, dei creditori chirografari nella misura del 100%;

dato atto del motivato parere del C.G. che conferma la fattibilità del piano, pur diminuendo la stima sul soddisfacimento dei creditori chirografari alla misura del 45% circa;

ritenuta la opportunità, per i crediti da recuperare, di precisare fin da ora che il Tribunale non autorizzerà azioni legali della procedura per il recupero verso i clienti che non adempiranno la loro obbligazione di pagamento;

ritenuto il supporto giuridico-argomentativo di tale orientamento secondo quanto segue:

anzitutto, la mancanza in questa sede del giudizio sulla meritevolezza del concordato, e quindi sulla affidabilità commerciale del debitore istante: in tal senso, quindi, il Tribunale, e conseguentemente la procedura, non assume alcuna garanzia di fattibilità in concreto del piano concordatario –ovvero di “affidabilità” del debitore- nei confronti dei creditori: basti osservare che in caso di mancanza di opposizioni il Tribunale non potrà che omologare la istanza di concordato, anche se dovesse rilevare lacune o limiti di fattibilità della proposta;

il giudizio complessivo sulla istanza che può essere reso esclusivamente sulle scritture della parte istante, per la cui valutazione di attendibilità non può che farsi ricorso alla sola tenuta formale ed alla corrispondenza con la documentazione contabile ivi inserita (senza alcuna possibilità di verifiche ulteriori);

la natura sostanzialmente privata che ormai pare indubbio riconoscersi alla procedura del concordato preventivo (il G.D. non ha più il potere di “dirigere” la procedura, nè il Tribunale, in mancanza di specifiche e provate opposizioni, può rifiutare l’omologa, se non per vizi di nullità), onde è onere dell’istante provvedere all’adempimento della “promessa” fatta ai creditori con la istanza medesima;

la procedura di concordato è ben lungi dall’integrare la liquidazione della impresa dell’imprenditore istante (attività quest’ultima che imporrebbe di realizzare tutte le poste attive), ma invece, in ragione della permanenza *in bonis* dell’imprenditore (tale che questi potrebbe continuare la sua attività imprenditoriale ove *aliunde* rinvenisse liquidità) costituisce ormai – come già esposto- una offerta del debitore del pagamento di determinati suoi debiti (quelli inseriti nella proposta) a mezzo (nel caso di specie) della cessione dei beni parimenti indicati in proposta, evitando le conseguenze civili e penali del fallimento: in proposito, va sottolineata la natura meramente teorica del giudizio di fattibilità espresso dall’esperto incaricato della relazione ex art. 161 L.F., il quale –ad esempio- non ha provveduto a consultare –per conferma- nessun creditore, nè istituto bancario (men che meno ha provveduto a consultare i debitori ed a verificare la loro solvibilità, nè a verificare la pendenza di liti o di contestazioni del debito), ma ha invece basato il suo giudizio esclusivamente sulle scritture contabili;

inoltre, la procedura sarebbe costretta fatalmente a sopportare le spese per il recupero del credito, tali da incidere in misura imponderabile sulla massa attiva e quindi sulla percentuale promessa in pagamento ai creditori, soprattutto quelli chirografari, che potrebbero per l’effetto essersi trovati ad approvare una proposta irrispettata anche per importi elevati;

ribadito che la procedura non verrà autorizzata a sostenere alcuna spesa di gestione della società in corso di procedura, stante la perdurante condizione di capacità giuridica della società istante e la illogica conseguenza che scaturirebbe dell’attività degli organi della procedura non solo in favore di soggetti che non vedono maturarsi crediti, ma anche che non conducono alcuna attività, essendo la società allo stato rimasta priva di tutto il patrimonio sociale (ceduto ai creditori) con il quale esercitare l’impresa;

ribadito che il passivo del concordato –e quindi i debiti oggetto della procedura- comprende i soli debiti inseriti nell’elenco del Commissario Giudiziale e che comunque non entrano nel passivo le spese di gestione della società;

ritenuto infine che in caso di liquidazione dei beni per somme inferiori a quelle previste nella istanza di concordato –salve le facoltà di legge in capo ai creditori ed agli organi della procedura- saranno i soli creditori chirografari a sopportare i minori introiti, con proporzionale diminuzione della percentuale loro offerta in pagamento;

ritenuta la opportunità di fissare il termine di 36 mesi dalla data del presente provvedimento per la esecuzione del concordato, attesa la necessità di attendere l’alienazione di immobili;

P.Q.M.
il Tribunale di Macerata,
OMOLOGA il CONCORDATO PREVENTIVO
con cessione dei beni, proposto da

srl Plastifort, con sede in Morrovalle, v. XXIV Giugno n. 49, P.I. 00126150432, REA MC 67034, in persona di Foresi Ivo, presidente del CdA;

Nomina Commissario Liquidatore il rag. Elsa Corpetti, con studio in Monte S. Giusto;

Nomina membri del Comitato dei Creditori la spa Siniat, la spa Colorificio S. Marco, la srl Dow Italia Divisione Commerciale;

Manda al Giudice Delegato di determinare le modalità di esecuzione ed al Commissario Giudiziale di sorvegliare la esecuzione del concordato;

Fissa il termine di esecuzione del concordato a 36 mesi dalla data del presente decreto;

Manda al Commissario Liquidatore di procedere senza indugio alle operazioni di sua competenza.

Macerata, 27 maggio 2015.

Il Presidente rel.
dr. Luigi Reale

Depositato in Cancelleria il 28/6/15

Il Funzionario Giudiziario

Il Funzionario Giudiziario
Dot. Luca Turcochia